

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che sacchi nanna come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nella sottovoce 6209 20 00, in quanto «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone», se, a seconda della loro misura, sono adatti a bambini di statura non superiore a cm 86. Se così non è, tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 6211 42 90 in quanto «altri indumenti, per donna o ragazza, di cotone».

(<sup>1</sup>) GU C 25 del 28.1.2011.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Austria) il 1° agosto 2012 — Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher**

(Causa C-367/12)

(2012/C 331/20)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

**Parti**

Ricorrenti: Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher

Altre parti nel procedimento: Tanja Lang, Susanna Zehetner

**Questioni pregiudiziali**

1) Se la riserva di legge di cui all'articolo 16 della Carta europea dei diritti fondamentali e/o l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 49 TFUE ostino ad una normativa nazionale, come la disposizione controversa nei procedimenti principali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, la quale non disciplina nell'ambito della legge stessa, perlomeno nei suoi tratti essenziali, il criterio del fabbisogno per l'apertura di una nuova farmacia pubblica, ma lascia la specificazione di elementi rilevanti del suo contenuto alla giurisprudenza nazionale, in quanto in tal modo non si può escludere che sorga un rilevante vantaggio concorrenziale a favore di determinati soggetti interessati, cittadini dello Stato membro in questione, e di questi nel loro insieme rispetto ai cittadini di altri Stati membri.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 49 TFUE osti ad una normativa nazionale, come l'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, la quale per il fondamentale criterio della verifica del fabbisogno fissa una soglia tassativa di 5 500 persone, in relazione alla quale la legge non prevede alcuna possibilità di deroga a questa regola di base, in quanto in tal modo de facto non risulta (senz'altro) assicurato un coerente raggiungimento degli obiettivi ai sensi dei punti 98–101 della sentenza della Corte del 1° giugno 2010, C-570/07 (<sup>1</sup>).

3) In caso di risposta negativa anche alla seconda questione, se l'articolo 49 TFUE e/o l'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali ostino ad una normativa, come l'articolo 10, paragrafo 2, punto 3, della legge sulle farmacie, dalla quale, a seguito dell'elaborazione giurisprudenziale delle Corti nazionali supreme in ordine alla questione della verifica del fabbisogno, siano desunti ulteriori criteri specifici — quali la priorità cronologica nella presentazione della domanda; l'effetto preclusivo del procedimento in corso per successivi interessati; il termine di preclusione di due anni in caso di rigetto della domanda; criteri per l'accertamento degli «abitanti stabili» da un lato, e degli «utenti di passaggio» dall'altro, nonché per la separazione dei bacini di potenziali utenti in caso di intersecazione dei circondari del raggio di quattro chilometri di due o più farmacie, etc. — in quanto in tal modo non risulta di regola possibile un'applicazione prevedibile e previamente conoscibile di tale disposizione entro un termine ragionevole, e pertanto (v. sentenza della Corte del 1° giugno 2010, C-570/07, punti 98–101, nonché 114–125) non è riscontrabile la sua concreta idoneità rispetto alla necessità di un coerente raggiungimento degli obiettivi, e/o non è de facto assicurato un adeguato servizio farmaceutico, e/o può essere constatata una tendenziale discriminazione tra interessati cittadini dello Stato membro in questione, o tra di essi e interessati cittadini di altri Stati membri.

(<sup>1</sup>) Sentenza del 1° giugno 2010, C-570/07 (Racc. pag. I-4629).

**Impugnazione proposta l'8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012, causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-383/12 P)

(2012/C 331/21)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, Trade Mark Attorney)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Società Elmar Wolf

### Conclusioni della ricorrente

- La sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-570/10, del 22 maggio 2012, va annullata e la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia.
- L'Ufficio e l'interveniente sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

Secondo la sentenza della Corte nella causa C-252/2007, del 27 novembre 2008, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro. Il Tribunale, erroneamente non ha richiesto tale prova e ha invece concluso che essa è sufficiente solo ove risulti indebolita l'idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata nella mente del pubblico.

### Impugnazione proposta il 28 agosto 2012 dalla Transports Schiocchet — Excursions avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2012, causa T-203/11, Schiocchet/Consiglio e Commissione

(Causa C-397/12 P)

(2012/C 331/22)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Transports Schiocchet — Excursions (rappresentante: E Deshoulières, avocat)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare in toto l'ordinanza di irricevibilità del Tribunale dell'Unione europea del 18 giugno 2012 nella causa T-203/11;

— accogliere le domande formulate dalla ricorrente in primo grado, e quindi:

— condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea a risarcire alla SARL Transport Schiocchet — Excursions il danno da essa subito, pari a EUR 8 372 483;

— dichiarare che tali somme produrranno interessi al tasso legale a partire dalla notifica alla Commissione europea del precedente ricorso per risarcimento del danno;

— porre a carico del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, sulla base dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, le spese sostenute dalla ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente formula quattro censure avverso l'ordinanza del Tribunale, con la quale quest'ultimo ha respinto in quanto manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

In primo luogo la ricorrente contesta al Tribunale di essersi pronunciato sulla gravità dell'errore commesso dagli organi dell'Unione mentre la semplice violazione di una norma superiore da parte di un'istituzione dell'Unione sarebbe sufficiente a qualificare un errore di un'istituzione dell'Unione e sostiene che il Tribunale, nell'ambito dell'esame della ricevibilità del ricorso può pronunciarsi solo sull'assenza manifesta di errori e non sulla gravità dell'errore.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha risposto alla totalità dei suoi argomenti. In particolare, il Tribunale non avrebbe tratto le debite conseguenze dal fatto che il regolamento n. 684/92 <sup>(1)</sup> non ha previsto alcuna sanzione per gli Stati membri che non rispettano la procedura di autorizzazione da esso introdotta.

In terzo luogo, la ricorrente contesta la decisione del Tribunale con la quale quest'ultimo ha considerato che il diritto ad un ricorso effettivo della ricorrente è stato correttamente garantito nell'ambito del regime istituito dal regolamento n. 684/92.

Infine, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver riconosciuto nella sua decisione la responsabilità della Commissione nel considerare le infrazioni commesse da quest'ultima. A parere della ricorrente, la Commissione non avrebbe né proceduto alla redazione di una relazione come previsto dal regolamento n. 684/92, né preso in considerazione la situazione degli operatori economici, in violazione dell'articolo 94 TFUE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).